

Scrit - 70.021/14  
cron P. 266/14  
Rep 18.605/14



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sez. IX civile

In persona del giudice unico

Dott. Vittorio Carlomagno

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 18203 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2013 decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9.10.14 al termine della discussione orale,

tra

██████████ P. IVA ██████████, in persona del legale rappresentante, rappresenta e difesa dagli avv. Loretta Micheloni e Gian Antonio Minghelli, elett. dom. ti presso lo studio del secondo in Roma, circ.ne Clodia 19,

**ATTORE**

e

UNICREDIT s.p.a., P. IVA 00348170101, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Morera, elett. dom.ta presso lo studio in Roma, Largo G. Toniolo 6,

**CONVENUTA**

OGGETTO: ripetizione di indebito, contratti bancari.

conclusioni: come in atti

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

La domanda di parte attrice ha per oggetto l'accertamento della nullità delle clausole del contratto di C/C 40643292, dell'illegittimità degli addebiti per spese ed interessi operati dalla banca, la richiesta di condanna alla restituzione della somma di euro 34.284,35, a titolo di interessi usurari ed anatocistici indebitamente percepiti dalla banca, determinata in una perizia stragiudiziale prodotta nel fascicolo di parte.

Parte convenuta deduce l'infondatezza della domanda, assumendo che la gestione del conto è sempre stata conforme alle prescrizioni contrattuali e che i contratti sono stati stipulati in osservanza della disciplina applicabile *ratione temporis*.

Il giudice, concessi i termini ex art.183 comma 6 c.p.c., disattesa la richiesta di CTU contabile avanzata da parte attrice, ha rinviato la causa all'odierna udienza per la discussione orale e la decisione ex art.281 *sexies* c.p.c.

La domanda di parte attrice non fa alcun riferimento alla disciplina negoziale del rapporto, né agli estratti conto (i contratti e gli estratti conto sono stati prodotti da parte convenuta) ma soltanto alla perizia tecnica allegata al fascicolo di parte. Tale perizia, come si evince dalle premesse, presuppone l'assenza di qualsiasi valida regolamentazione negoziale del rapporto; essa, dopo avere esposto concetti generali sui temi di maggiore attualità nel contenzioso bancario, riporta apoditticamente le somme che sarebbero dovute a parte attrice a titolo di indebito per usura oggettiva, usura soggettiva, interessi anatocistici. Le ragioni poste a fondamento della domanda pertanto non hanno alcun riscontro documentale e sono del tutto generiche.

Parte convenuta ha prodotto gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto, il contratto di conto corrente, i contratti di affidamento, debitamente sottoscritti, i quali determinano direttamente i tassi di interesse applicabili e prevedono la capitalizzazione trimestrale, conformemente alla delibera CICR del 9.02.00.

Come è noto spetta al debitore avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto e tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il debitore si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo (*Sez. I, Sentenza n. 14849 del 16/11/2000*).

Parte attrice invece si è limitata a richiedere una CTU che nel quadro istruttorio delineato avrebbe carattere meramente esplorativo.

Pertanto le domande di parte attrice devono essere rigettate. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

il Giudice unico, definitivamente pronunciando,

rigetta le domande di parte attrice;

condanna parte attrice a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in euro 3500,00

oltre IVA, CAP, rimborso spese generali.

*Così deciso in Roma, all'udienza del 9.10.14*

IL GIUDICE  
Dott. Vittorio Carlomagno

